




STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: COSA SONO I DEBITI DEFINITIVI

Posted on 8 Agosto 2024 by Sabatino Pizzano



Il sistema tributario italiano introduce una novità significativa: il Concordato preventivo biennale, uno strumento concepito per ottimizzare le relazioni tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti. Questa innovazione, pur promettendo una semplificazione degli adempimenti fiscali, presenta dei requisiti di accesso che richiedono un'analisi approfondita. Nel corso di questo approfondimento, esamineremo con attenzione il ruolo cruciale che i debiti definitivi giocano come potenziale barriera all'adesione a questo meccanismo fiscale all'avanguardia. Risulta di fondamentale importanza comprendere appieno la definizione e le implicazioni di questi debiti nel contesto del Concordato preventivo biennale, al fine di valutare correttamente le opportunità offerte da questo nuovo strumento fiscale.

Assenza di debiti definitivi >5.000 euro

L'aspetto più rilevante e innovativo di questo istituto riguarda le condizioni di accesso. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non tutti i debiti fiscali precludono la possibilità di aderire al Concordato preventivo biennale. La normativa, infatti, stabilisce che solo i debiti definitivi di importo superiore a 5.0000 euro rappresentano un impedimento all'accesso.

La normativa introduce una soglia di rilevanza fissata a 5.000 euro. Questo importo include non solo il debito principale, ma anche interessi e sanzioni. È importante notare che questa soglia si applica al debito residuo, ovvero all'importo ancora dovuto al momento della verifica. Questa disposizione aggiunge un ulteriore livello di complessità alla valutazione dell'ammissibilità al Concordato.

La relazione illustrativa al decreto legislativo fornisce un'importante precisazione: l'adesione alla proposta di Concordato potrebbe essere preclusa nel caso di debiti iscritti a ruolo per imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi al periodo d'imposta precedente a quello di elaborazione della proposta. Questa disposizione sottolinea l'importanza di una situazione fiscale il più possibile regolarizzata.

Definizione di debito definitivo

Per comprendere appieno la portata di questa disposizione, è fondamentale chiarire cosa si intenda per "debito definitivo" in ambito tributario:

- **Debiti non più contestabili:** si tratta di quei debiti per i quali sono scaduti i termini per proporre ricorso o impugnazione;
- **Debiti confermati da sentenze passate in giudicato:** in questo caso, il debito è stato oggetto di contenzioso, ma la decisione finale del giudice è divenuta irrevocabile;
- **Debiti derivanti da atti impositivi non impugnati:** quando il contribuente ha lasciato scadere i termini per contestare l'atto, accettando implicitamente la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.

Gli Avvisi bonari?

Per quanto riguarda gli avvisi bonari, il decreto non li menziona esplicitamente. Tuttavia, possiamo fare alcune considerazioni basate sul contesto fornito. Gli avvisi bonari generalmente non sono considerati debiti definitivi, in quanto il contribuente ha la possibilità di contestarli o regolarizzarli. Seguendo tale logica, che afferma che l'accesso al concordato preventivo biennale è precluso solo dai debiti definitivi, si può dedurre che la presenza di avvisi bonari non dovrebbe, di per sé, impedire l'accesso a questo strumento.

Pertanto considerato che solo i debiti tributari divenuti definitivi rappresentano un ostacolo all'adesione al concordato preventivo biennale, gli avvisi bonari, essendo comunicazioni preliminari che invitano il contribuente a regolarizzare la propria posizione prima che si arrivi a un atto impositivo vero e proprio, non rientrano nella categoria dei debiti definitivi e, quindi, non dovrebbero precludere l'accesso al concordato preventivo biennale, ma è consigliabile verificare eventuali chiarimenti ufficiali su questo punto

specifico.

Esempi pratici

Per comprendere meglio l'applicazione pratica di questa norma, consideriamo alcuni scenari:

Avviso di accertamento impugnato

Un'impresa riceve un avviso di accertamento per 50.000 euro relativo all'anno fiscale 2022. L'impresa decide di impugnare l'atto presso la Commissione Tributaria. In questo scenario, poiché il debito non è ancora definitivo (essendo oggetto di contenzioso), l'impresa potrebbe accedere al Concordato preventivo biennale per gli anni 2024-2025.

Avviso bonario

Un contribuente riceve un avviso bonario per 6.000 euro. Anche se non esplicitamente menzionato come ostativo, sarebbe prudente regolarizzare questa posizione prima di richiedere l'adesione al Concordato, per evitare potenziali complicazioni.

Rateizzazione in corso

Un contribuente che sta pagando a rate un debito fiscale, ma il cui piano di rateizzazione non è ancora concluso, potrebbe in linea di principio aderire al Concordato.

Debito iscritto a ruolo per l'anno precedente

Un'azienda ha un debito IVA di 10.000 euro iscritto a ruolo per l'anno 2023. Secondo la relazione illustrativa, questo potrebbe precludere l'accesso al Concordato per il biennio 2024-2025. L'azienda dovrebbe valutare la possibilità di saldare questo debito prima di fare richiesta.

Conclusioni

Il Concordato preventivo biennale, con la sua innovativa disposizione sui debiti definitivi, rappresenta un passo importante verso un sistema fiscale più flessibile e orientato alla compliance. Offre nuove opportunità ai contribuenti, pur mantenendo un equilibrio tra le esigenze di gettito dello Stato e la necessità di semplificazione per i cittadini e le imprese.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA